

SCADE IL .....

Casa di Ricovero "UMBERTO I"  
PIOVE DI SACCO

Verbale di Deliberazione del Consiglio

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Mantoan Paolo

f.to

I COMPONENTI

Carraro Leopoldo  
Crivellaro Giovanni  
Zampieri Pier Giorgio

f.to

IL SEGRETARIO

Nizzardo Gianfranco

f.to

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente delibera viene affissa all'albo per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

dal 01.04.1994

al 15.04.1994

addì

IL SEGRETARIO

Nizzardo Gianfranco

f.to

La presente copia è conforme all'originale.

addì

IL SEGRETARIO

Visto: IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

a) La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all'Albo Pretorio, trasmessa in data .....

al C.R.C. - Sezione di Padova dallo stesso assunto al n. ....

in data 12/4/1994  
ai sensi dell'art. 59 della Legge 62/53 è DIVENUTA ESECUTIVA.

Il

IL SEGRETARIO

b) La presente deliberazione pubblicata nelle ofrme di legge all'Albo Pretorio, non soggetta a controllo di legittimità, ai sensi della L.R. 17-6-1986 n. 24, è DIVENUTA ESECUTIVA.

Il

IL SEGRETARIO

O G G E T T O

N°35

" APPROVAZIONE REGOLAMENTO REVISORI DEI CONTI "

L'anno millenovecento novantaquattro addì ventiquattro del mese di Marzo alle ore 17,30 nella sala delle adunanze, previa esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati in seduta i membri componenti del Consiglio.

All'appello nominale risultano

Presenti	Assenti	
	Giust.	Ing.
X		
X		
X		
X		

- MANTOAN PAOLO Presidente  
- CARRARO LEOPOLDO Componente  
- CRIVELLARO GIOVANNI "  
- ZAMPIERI PIER GIORGIO "

Con l'intervento ed opera del Segretario Sig. NIZZARDO GIANFRANCO il numero dei presenti all'adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da prendersi.

Il Presidente Sig. MANTOAN PAOLO apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

N° 35

"APPROVAZIONE REGOLAMENTO REVISORI DEI CONTI"

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

VISTO l'articolo 2 della Legge Regionale 1 Settembre 1993 n° 45;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n° 369 del 22.12.93 esecutiva al CO.RE.CO. Sezione di Padova al n° 10485 del 31.12.93 con la quale si approvava il nuovo Statuto dell'Ente;

ATTESO che l'articolo 14 del nuovo Statuto recita testualmente:

"Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente secondo le modalità previste per Legge.

Le funzioni dallo stesso esercitate nonché le relative indennità saranno definite in apposito regolamento interno.

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili."

VISTA la proposta di "regolamento dei revisori dei conti" elaborato dal Dirigente Segretario Direttore;

RITENUTO che se ne rende necessaria l'approvazione;

VISTE le disposizioni di Legge in materia;

AD UNANIMITA' di voti legalmente espressi

D E L I B E R A

DI APPROVARE, per i motivi in premessa indicati, il "regolamento dei revisori dei conti" come da copia allegata che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

DI DARE ATTO che sarà regolarmente otemperato a quanto previsto in materia di pubblicità.=

CASA DI RIPOSO  
UMBERTO I°  
PIOVE DI SACCO

REGOLAMENTO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 1

Nomina dei revisori

1. Il collegio dei revisori viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per tre anni decorrenti dalla data di nomina .  
Il collegio uscente esercita le funzioni fino all'insediamento del subentrante.
2. Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla ricostituzione del collegio entro il termine di scadenza. Decorso 45 giorni dalla scadenza del collegio senza che il Consiglio di Amministrazione abbia provveduto al rinnovo, il collegio decade.
3. Nel periodo di proroga il collegio può emettere esclusivamente atti urgenti ed indeferibili, con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.
4. I revisori sono revocabili per inadempienza o ai sensi del 2° comma ,art. 5 del presente regolamento e possono essere rieletti una sola volta.

ART. 2

Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei revisori dei conti sono quelle previste dalle disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile e dell'art. 11 della Legge 17.07.1890 n° 6972 e successive modificazioni.
2. Non possono far parte del collegio i dipendenti del comitato regionale di controllo, della regione Veneto, dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane del Veneto.

## ART. 3

### Compiti del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori, in conformità alle leggi ed allo statuto, svolge i seguenti compiti fondamentali :

a) collabora con il Consiglio di Amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni di controllo e di indirizzo tecnico-amministrativo mediante:

- esame di tutti gli atti proposti dal Consiglio di Amministrazione,
- formulazione di proposte sullo svolgimento dei servizi, da inserire nella relazione allegata al conto consuntivo,
- rilievi immediati in sede di riscontro di gravi irregolarità,
- verifica della corretta attuazione contabile e finanziaria dei contratti, nonché sullo svolgimento e sui risultati delle opere;

b) esercita la vigilanza :

- sulla esecuzione degli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione e dal dirigente sotto il profilo contabile e finanziario,
- sulla tenuta delle scritture contabili, finanziarie e patrimoniali, nonché sugli adempimenti fiscali e relative documentazioni,
- sulla regolare tenuta degli inventari mobiliari ed immobiliari,
- sulla regolarità applicativa delle norme riguardanti il trattamento economico e previdenziale dei dipendenti.

c) esprime pareri complessi in merito a :

- proposte di bilanci di previsione,
- piani finanziari ed economici di investimento.

d) accerta la consistenza di cassa dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente o ricevuti in deposito cauzionale;

e) redige la relazione di accompagnamento al conto consuntivo nella quale:

- attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione rilevabili dalle scritture contabili,
- esprime pareri sulle modalità di svolgimento dei servizi, nonché proposte tendenti a migliorare efficienza, produttività ed economicità della gestione.

2. L'attività di vigilanza può essere esercitata singolarmente, con diritto di accesso agli atti ed uffici dell'Ente.

3. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e comunicazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

#### ART. 4

##### Svolgimento dell'attività

1. L'attività del collegio dei revisori è diretta al Consiglio di Amministrazione tramite il Presidente.

2. Il conto consuntivo deve essere trasmesso al collegio dei revisori almeno venti giorni prima della scadenza stabilita per la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. Il collegio formula sui singoli atti i pareri di propria competenza entro dieci giorni dalla ricezione degli atti stessi.

#### ART. 5

##### Sedute

1. Il collegio dei revisori si riunisce almeno una volta ogni trimestre, su convocazione del Presidente, dandone preventiva notizia all'Ente. Le decisioni sono adottate a maggioranza.

2. Il revisore che risulta assente senza giustificato motivo per più di tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione che, contemporaneamente, provvede alla sua sostituzione con le medesime modalità previste per l'elezione del collegio.

#### ART. 6

##### Partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione

1. I revisori partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione riguardanti le deliberazioni del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Su richiesta motivata

del Consiglio di Amministrazione i revisori sono tenuti ad assistere ,con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Amministrazione .

#### ART. 7

##### Assistenza al collegio

*1. I revisori si riuniscono per l'espletamento del loro mandato presso la sede dell'Istituzione. Assiste al collegio dei revisori il Dirigente Segretario Direttore o un suo delegato.*

#### ART. 8

##### Compenso

*1. Ai revisori dei conti spetta una indennità di presenza stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina entro i limiti prefissati dalla Legge. Il compenso viene liquidato semestralmente.*

*2. Ai revisori spetta inoltre il rimborso spese viaggio ed eventuale soggiorno, secondo le disposizioni contenute all'art. 10 del D. Min. Inf. del 04.10.1991.*